

vedovile, il solo diritto, vita natural durante, di rimanere nella casa maritale, se pure non vi sia necessità ch'ella abbia ad abbandonarla, per mettere insieme una dote alle discendenti ⁽¹⁾. Soltanto nel caso che la prole sia minorenni, e se ella ne accetta la cura, rispettando la vedovanza, potrà godere del vitto e del vestito a carico dei beni del defunto fino all'età maggiore dei figli, tranne che il testatore non l'abbia dichiarata *domina super omni habere et proprietate in vita sua* ⁽²⁾. Per contro, un'antica consuetudine riconosceva alla vedova il diritto di percepire, sui beni del marito, un aumento dotale proporzionato all'ammontare della dote stessa, chiamato *grosina* o *pelliccia vidualis* ⁽³⁾, quando non superasse le centoventicinque lire, e, se superiore, una cifra fissa di lire quattordici, per riconoscimento dello stato vedovile e per le spese di vestizione ⁽⁴⁾.

Ciò che più importa alla legge, nelle relazioni patrimoniali, è la tutela dei figli;



CAPITELLO DEL SEC. XII RIDOTTO A VASCA BATTESIMALE.

(Museo Correr).

poichè quanto concerne l'educazione materiale e morale di essi resta affidato all'intimità della famiglia. Sotto le vigili cure materne, si svolge la prima infanzia della prole nelle sontuose dimore dei ricchi o nelle modeste case degli artigiani. Il più antico dei nostri cronisti ci descrive con amorosa efficacia il modello d'una famiglia del buon tempo antico, a cui era d'esempio il primo cittadino dello Stato. Il doge Pietro Orseolo II è esimio, forte, famoso; il figlio Giovanni lo uguaglia nella probità; la nuora Maria possiede ogni virtù ed è cara agli uomini e a Dio; degli altri figli, Orso alla pietà accoppia la bellezza e il [sapere e dà lustro all'ordine ecclesiastico; Ottone non è inferiore a Giovanni per ingegno e rettitudine; Vitale è per la dottrina fatto chierico; l'ultimo, Enrico, è fanciullo di maravigliosa bellezza. Nel doge la gloria s'accompagna alla pietà; a quarantasette anni vive in castità con la moglie e, assegnata ai figli la parte dovuta del patrimonio, dona il resto ai poveri e alle chiese ⁽⁵⁾. Questi

(1) *Statutum Ven.*, l. IV, c. 34.

(2) Arch. di Stato, *Brondolo, pergamene*, nov. 1195.

(3) *Iudicia a probis iudicibus promulgata* (ed. PIZZORNO), c. XXXV.

(4) Infatti la glossa allo Statuto veneto (l. 55) parla di *vestis vidualis*.

(5) Giov. DIAC., *Chr.*, pag. 170 segg.